

Comune di Sasso Marconi

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 gennaio 2002 con deliberazione n.4

Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 3/3/2011

INDICE

TITOLO I (Disposizioni Generali)

- Art. 1 (Oggetto e finalità)
- Art. 2 (Interpretazione)
- Art. 3 (Sede delle adunanze)
- Art. 4 (Consigliere anziano)
- Art. 5 (Maggioranza e minoranza)

TITOLO II (Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I (Convocazione del Consiglio comunale)

- Art. 6 (Sessioni del Consiglio)
- Art. 7 (Convocazione)
- Art. 8 (Procedura della convocazione)
- Art. 9 (Avviso di convocazione)

Capo II (Ordinamento delle adunanze)

- Art. 10 (Deposito degli atti)
- Art. 11 (Numero legale)
- Art. 12 (Sedute del Consiglio Comunale)

Capo III (Disciplina delle Adunanze)

- Art. 13 (Comportamento dei consiglieri)
- Art. 14 (Comportamento del pubblico)
- Art. 15 (Polizia nell'aula)
- Art. 16 (Disciplina delle sedute)
- Art. 17 (Partecipazione dei membri della Giunta)
- Art. 18 (Divieto d'uso di telefoni cellulari)
- Art. 19 (Pubblicità delle sedute)

Capo IV (Svolgimento delle sedute)

- Art. 20 (Verifica del numero legale)
- Art. 21 (Designazione degli scrutatori)
- Art. 22 (Funzioni di segretario)
- Art. 23 (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)
- Art. 24 (Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)
- Art. 25 (Modalità degli interventi)
- Art. 26 (Inosservanza dei tempi d'intervento)
- Art. 27 (Mozione d'ordine)
- Art. 28 (Richiesta della parola per fatto personale)
- Art. 29 (Questioni pregiudiziali e sospensive)
- Art. 30 (Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)
- Art. 31 (Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)
- Art. 32 (Richiesta di votazione per parti separate)

- Art. 33 (Chiusura della discussione)
- Art. 34 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)
- Art. 35 (Votazione di ordini del giorno ed emendamenti)
- Art. 36. (Votazione per parti separate)
- Art. 37 (Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)
- Art. 38 (Forma delle votazioni)
- Art. 39 (Votazione segreta per schede)
- Art. 40 (Esito delle votazioni)
- Art. 41 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)

Capo V (Processi verbali)

- Art. 42 (Compilazione dei verbali)
- Art. 43 (Contenuto dei verbali)
- Art. 44 (Annotazioni a verbale)
- Art. 45 (Approvazione dei verbali)

TITOLO III (Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)

Capo I (Diritti)

- Art. 46 (Diritto d'iniziativa)
- Art. 47 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)
- Art. 48 (Interrogazioni)
- Art. 49 (Interrogazioni con dibattito)
- Art. 50 (Mozioni)
- Art. 51 (Domande d'attualità)

Capo II (Doveri)

- Art. 52 (Rispetto del Regolamento)
- Art. 53 (Assenza dei consiglieri)
- Art. 54 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

TITOLO IV (Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I (Commissioni consiliari permanenti)

- Art. 55 (Costituzione delle Commissioni consiliari)
- Art. 56 (Coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari)
- Art. 56 bis (Convocazione e presidenza delle sedute)
- Art. 57 (Svolgimento delle sedute e votazioni)
- Art. 58 (Commissione di controllo e garanzia)
- Art. 59 (Commissioni d'indagine)

Capo II (Gruppi Consiliari)

- Art. 60 (Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari)
- Art. 61 (Designazione dei Capigruppo consiliari)

TITOLO I
(Disposizioni Generali)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 37, dello Statuto.

Art. 2
(Interpretazione)

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali, udito il parere del Segretario Generale.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli sospende la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando l'eccezione sollevata si presenti di particolare complessità il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

3. Sulla interpretazione della norma, adottata mediante apposito atto deliberativo, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
(Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale, salvo che per emergenze particolari ai sensi dell'art. 2 comma 1 dello Statuto.

3. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione (Consiglio e Commissione) e aree attigue.

4. Apposite aree per fumatori verranno individuate nelle vicinanze delle sale di riunione.

Art. 4
(Consigliere anziano)

1. Ad ogni fine previsto dal presente regolamento, è Consigliere anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

Art. 5
(Maggioranza e minoranza)

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza devono intendersi i consiglieri eletti nella lista che al momento della consultazione elettorale ha usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza devono intendersi i consiglieri appartenenti alle liste che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

TITOLO II
(Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I
(Convocazione del Consiglio comunale)

Art. 6
(Sessioni del Consiglio)

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio si riunisce ai sensi dell' art. 37, comma 3, dello Statuto:
 - a) per determinazione del Sindaco, il quale stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.
3. Nell' ipotesi di cui alla lettera b) l'avviso con l'ordine del giorno di cui al successivo articolo 8 è consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7
(Convocazione)

1. Il Sindaco programma periodicamente l'attività consiliare, sentiti la Conferenza dei Capigruppo consiliari e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari, al fine di garantirne il buon andamento.
1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco e nel caso di assenza o impedimento dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta da un assessore.
3. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 40 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 38 dello Statuto.

Art. 8
(Procedura della convocazione)

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio comunale è fatta a cura del Sindaco con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, che devono essere consegnati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, computando nel termine il giorno della seduta, ma escludendo il giorno della notifica..
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco, deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva, a condizione che il rinvio non determini scadenza di termini perentori previsti da norma di legge.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche nel caso degli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al precedente comma 2.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Art. 9
(Avviso di convocazione)

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune, ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

Capo II
(Ordinamento delle adunanze)

Art. 10
(Deposito degli atti)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti aventi contenuto amministrativo iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria generale contestualmente alla consegna degli avvisi di convocazione, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e comunque tenuti a disposizione dei consiglieri durante la seduta.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico.

Art. 11
(Numero legale)

1. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, in prima convocazione e di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, in seconda convocazione.

2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.

3. E' necessaria la presenza di almeno la meta' dei Consiglieri assegnati, anche in seduta di seconda convocazione, per deliberare:

- il conto consuntivo del Comune;
- tutti gli atti relativi alla formazione di piano regolatore generale, piano per l'edilizia economica e popolare, piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, programma pluriennale di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe, nonché i pareri e le osservazioni relativi ai piani territoriali sovraordinati;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

4. Sono fatte salve le maggioranze speciali previste per l'approvazione dei seguenti oggetti:

- Statuto e relative modifiche (art. 6 comma 4 T.U. n. 267/2000);
- il bilancio di previsione (art. 67 comma 6 dello Statuto);
- convenzioni e statuti dei consorzi (art. 31 T.U. n. 267/00);
- mozione di sfiducia (art. 52 T.U. n. 267/00);
- immediata eseguibilità delle deliberazioni (art. 134 T.U. n. 267/00);
- adozione del regolamento sul funzionamento del consiglio (art. 38 T.U. n. 267/00);
- Commissioni speciali e di indagine (art. 44 T.U. n. 267/00);

e le altre che saranno previste da leggi e dallo Statuto.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

6. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 12
(Sedute del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Ai consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuto ugualmente il gettone di presenza.
4. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Sindaco, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 3, riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del giorno con avviso da notificare al consigliere almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

Capo III
(Disciplina delle Adunanze)

Art. 13
(Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.
3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Nelle ipotesi in cui il consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente sospende la seduta e, d'intesa con i Capigruppo consiliari, designa tre consiglieri-questori di cui si avvale per fare eseguire le disposizioni impartite.

Art. 14
(Comportamento del pubblico)

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.

2. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

Art. 15
(Polizia nell'aula)

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.

2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 16
(Disciplina delle sedute)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta.

2. Oltre al Segretario ed ai dipendenti comunali addetti al servizio, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati dirigenti e funzionari, rappresentanti delle consulte, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale per svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.

3. Possono, inoltre, essere invitati consulenti o professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal consigliere.

5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

Art. 17
(Partecipazione dei membri della Giunta)

1. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore sulle proposte di deliberazione e per fornire risposte alle interpellanze presentate.

2. Gli assessori esterni hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari con esclusione del diritto di voto.

Art. 18
(Divieto d'uso di telefoni cellulari)

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula i telefoni cellulari.
2. Il divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai consiglieri.
3. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Art. 19
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con deliberazione motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. Si procede, altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.
3. Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche. Nelle ipotesi in cui si verificassero riprese e trasmissioni non autorizzate, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Capo IV
(Svolgimento delle sedute)

Art. 20
(Verifica del numero legale)

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci, per accertare l'esistenza del numero legale. E' in ogni caso necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Il Presidente, durante la seduta, non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere.
3. La verifica del numero legale non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Se la seduta non è in numero legale, il Presidente può sospenderla fino ad un massimo di sessanta minuti per consentire l'acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dichiara deserta la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del giorno per quella medesima seduta e dei quali non è ancora stata conclusa la trattazione.

Art. 21
(Designazione degli scrutatori)

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore.
2. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.
3. La designazione degli scrutatori è comunque obbligatoria nei casi in cui si proceda a votazione segreta.

Art. 22
(Funzioni di segretario)

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o dai dirigenti comunali che ne facciano le veci, ai sensi dell'art.65, comma 4, dello Statuto.
2. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
3. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al precedente comma 2.

Art. 23

(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.
2. Solo in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta e al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 51 del presente regolamento, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, deve presentare la richiesta al Presidente in forma scritta prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
3. I Consiglieri possono svolgere, con le modalità di cui al precedente comma 2, uno o più interventi volti a ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, previa valutazione positiva della Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari.
4. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.
5. Nel caso in cui siano avanzate richieste di aprire la discussione su comunicazioni o interventi effettuati ai sensi dei commi precedenti, il Consiglio decide seduta stante a maggioranza dei presenti.

6. In ogni caso non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 24

(Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è comunicato ai consiglieri unitamente all'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli oggetti può essere modificato, all'inizio ovvero nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Sindaco o di un assessore o di un consigliere.
3. Sulla proposta decide il Presidente, il quale qualora lo ritenga opportuno, può demandare la decisione al Consiglio, che si esprime, seduta stante.

Art. 25

(Modalità degli interventi)

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli consiglieri. I consiglieri si esprimono in lingua italiana.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni relative ai bilanci, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo Statuto e ai regolamenti.
5. In sede di programmazione dei lavori da parte della Conferenza dei capigruppi consiliari è data facoltà ad ogni Gruppo di proporre ulteriori provvedimenti la cui trattazione determini l'opportunità di deroghe ai termini temporali di cui al comma 3. In tal caso, il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppi consiliari, stabilisce limiti di tempo per gli interventi, i quali non devono comunque superare quelli di cui al comma 4. Tali determinazioni vengono comunicate al Consiglio all'inizio della seduta o, comunque, prima che inizi la discussione sull'argomento.
6. Gli interventi dei consiglieri in tutti i casi previsti dal presente regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti.
7. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.
8. Le norme del presente regolamento che disciplinano la modalità e la durata degli interventi si applicano in tutti i casi di esercizio del diritto di parola, da parte di non consiglieri, previsti dallo Statuto.
9. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

Art. 26
(Inosservanza dei tempi d'intervento)

1. Il Presidente dà avviso al consigliere iscritto a parlare un minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il consigliere deve concludere l'intervento medesimo, salvo che ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento ai sensi dell'articolo precedente.
3. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 27
(Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo Statuto e il presente regolamento.
2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un consigliere contrario alla proposta.

Art. 28
(Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio seduta stante senza discussione.
3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 29
(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più consiglieri,

prima dell'inizio della discussione di merito.

3. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto, le questioni pregiudiziale e sospensiva possono essere proposte da almeno cinque consiglieri.

4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito e su di esse il Consiglio decide seduta stante. Nella discussione può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 30

(Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)

1. Prima della replica possono essere presentati, da ciascun consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'ordine del giorno.

2. Tali ordini del giorno, emendamenti, nonché sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, deposti sul banco del Presidente che provvede a darli in copia ai Capigruppo consiliari.

3. Gli ordini del giorno e gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione. Il Consiglio decide seduta stante, a maggioranza dei presenti.

4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica, contabile e di legittimità ai sensi dell'articolo 49 del T.U. n. 267/2000.

Art. 31

(Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di ordini del giorno ed emendamenti)

1. Il Presidente, prima della replica del relatore e verificato che i consiglieri non intendano presentare ulteriori emendamenti e ordini del giorno, dà o fa dare lettura di tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati nelle forme di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

2. Qualora gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati non comportino l'espressione dei pareri di cui all'articolo 30, comma 4 del presente regolamento, è facoltà anche di un solo consigliere richiedere la sospensione della loro trattazione per un periodo di tempo non superiore a cinque minuti al fine di permetterne l'esame complessivo da parte dei consiglieri.

3. Il Presidente accorda tale sospensione ed ha facoltà - tenuto conto del numero e della complessità degli emendamenti e ordini del giorno presentati - di accordare un tempo superiore.

4. Alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai soli consiglieri che avevano presentato ordini del giorno ed emendamenti, di presentare per iscritto alla Presidenza i testi eventualmente modificati degli ordini del giorno e degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. Di detti testi viene data lettura al Consiglio da parte del Presidente o del proponente.

5. Il proponente può rinunciare, in qualunque momento prima della votazione, alla sua proposta, ordine del giorno od emendamento.

Art. 32

(Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 33

(Chiusura della discussione)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.
2. Al fine di consentire ad ogni consigliere di prendere conoscenza di tutte le proposte eventualmente avanzate su un argomento di particolare rilevanza, il Presidente può rinviare la replica del relatore ad un momento successivo della medesima seduta o ad altra seduta.

Art. 34

(Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno ed emendamenti ai sensi del precedente articolo 30, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti e ordini del giorno non possono avere durata superiore a cinque minuti.
3. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, ai sensi dell' articolo 32 del presente regolamento, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.
4. Il limite temporale di cinque minuti è raddoppiato nei casi previsti dall'articolo 25, comma 4 del presente regolamento.
5. Qualora uno o più consiglieri di un Gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del Gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.
6. Prima di procedere alla votazione il Presidente cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è attestata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

Art. 35

(Votazione di ordini del giorno ed emendamenti)

1. Nel caso in cui siano stati presentati - con le modalità di cui al precedente articolo 30 - ordini del giorno ed emendamenti, le relative votazioni si svolgeranno cominciando dagli ordini del giorno secondo il loro ordine di presentazione. Successivamente si procederà alla votazione degli emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto

2000 n. 267, con il seguente ordine: si comincia con quelli soppressivi, si continua con quelli modificativi e, infine, si votano quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Gli emendamenti dei singoli Consiglieri sono votati prima di quelli delle Commissioni.

2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 36
(Votazione per parti separate)

1. Qualora sia stata avanzata, ai sensi dell'articolo 32 del presente regolamento, la richiesta di votazione per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota l'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 37
(Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)

1. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, anche in corso di votazione, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazione per parti separate.

2. Su tale richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria il Presidente concederà la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5, dell'articolo 34 del presente regolamento, successivamente la richiesta verrà posta in votazione ed essa risulterà accolta se otterrà il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

3. In caso di accoglimento della richiesta verrà posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale sarà concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 34 del presente regolamento.

Art. 38
(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è di norma palese. In tale caso i consiglieri presenti che non risultano aver manifestato alcun voto, si computano nel numero necessario per la validità della seduta.

2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto ed è comunque esclusa per le nomine degli organismi consiliari, nonché per le altre nomine di competenza del Consiglio comunale.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il consigliere ha facoltà di avvalersi dell'assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente, ai sensi dell'art. 16, comma 4 del presente regolamento.

Art. 39
(Votazione segreta per schede)

1. La votazione a scrutinio segreto è consentita nei casi che comportano apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
2. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle non si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 40
(Esito delle votazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
2. terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito.
3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 41
(Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso, in separata votazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

Capo V
(Processi verbali)

Art. 42
(Compilazione dei verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione dei detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria generale.

Art. 43
(Contenuto dei verbali)

1. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti e che hanno votato contro.
2. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone

stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto.

3. Per le deliberazioni su questioni concernenti persone, dal verbale deve farsi constare altresì che si è deliberato in seduta segreta.

Art. 44
(Annotazioni a verbale)

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima del decorso del termine di due giorni o la dichiarazione venga testualmente dettata.

2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 45
(Approvazione dei verbali)

1. I verbali delle adunanze sono depositati presso la Segreteria generale, a disposizione dei consiglieri che vogliano prenderne visione.

2. Nella seduta di approvazione dei verbali delle sedute precedenti i consiglieri possono presentare richieste di rettifiche e/o integrazioni per le parti riferite ai loro interventi. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale, senza che sia ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento.

3. In caso di disaccordo sulle proposte di rettifica, decide il Consiglio comunale a maggioranza dei presenti.

TITOLO III
(Diritti e doveri dei Consiglieri comunali)

Capo I
(Diritti)

Art. 46
(Diritto d'iniziativa)

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Gli ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali dovranno in ogni caso essere sottoposti alle formali determinazioni del Consiglio comunale non oltre tre mesi dalla presentazione alla Segreteria Generale.

2. Le proposte di deliberazioni devono avere oggetti concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. Le proposte concernenti atti a contenuto amministrativo sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Per essere sottoposte alla votazione del Consiglio devono essere corredate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge, in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Art. 47

(Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e termini previsti dal vigente Regolamento sui diritti di partecipazione e di informazione dei cittadini e dall'art. 25 dello Statuto.
2. In particolare, il diritto di cui al comma 1 si esercita, in forma di presa visione o di estrazione di copia.
3. I consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende ed enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti tramite la Segreteria generale.
4. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il Sindaco. Il Sindaco fornisce risposta entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 48

(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito.
2. I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio o per iscritto.
3. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo in una delle prime sedute immediatamente successive alla data di presentazione. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta è comunicato agli interessati.
4. Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di 5 minuti, anche nel caso di più interroganti. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente del consiglio su richiesta di un capogruppo o di almeno 3 Consiglieri decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.
5. Qualora l'interrogante sia assente alla seduta, all'interpellanza viene data risposta in una seduta successiva, ma qualora essa sia sottoscritta da più consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.
6. La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste. In caso di mancata risposta entro i termini di cui al comma 3 o qualora l'interrogante si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, può richiederne la trattazione con le modalità prescritte all'articolo successivo.

Art. 49
(Interrogazioni con dibattito)

1. L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune o su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. L'atto deve essere depositato presso la segreteria comunale da un capogruppo o da almeno 3 Consiglieri e deve essere discussa non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.
3. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo. Ciascun intervento non può eccedere la durata di 5 minuti.
4. Il Presidente può a sua discrezione disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

Art. 50
(Mozioni)

1. Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti.
2. La mozione deve essere presentata al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o 3 Consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e discussa entro 30 giorni.
3. La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei Consiglieri presentatori. Sulla mozione può intervenire ciascun Consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di 5 minuti. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
4. La mozione può sempre essere ritirata.
5. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 51
(Domande d'attualità)

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, debbono essere consegnate al Sindaco sino ad

un'ora prima dell'apertura della seduta.

3. In apertura di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.

4. Il Sindaco o altro membro della Giunta hanno facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.

5. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il Sindaco o l'assessore non sono presenti ovvero dichiarano di non poter rispondere immediatamente alla domanda, la domanda d'attualità può essere trasformata dal consigliere in interrogazione, se relativa al funzionamento degli uffici e dei servizi, ovvero in interpellanza, se relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Capo II (Doveri)

Art. 52 (Rispetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento obbliga i singoli consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 53 (Assenza dei consiglieri)

1. Il consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve dare preavviso anche verbale al Sindaco specificandone i motivi, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 32 dello Statuto.

Art. 54 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. Il Sindaco e i consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge. In tali ipotesi, gli stessi possono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

TITOLO IV (Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I (Commissioni consiliari permanenti)

Art. 55 (Costituzione delle Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale, entro un mese dalla seduta di convalida degli eletti, procede alla nomina delle due Commissioni consiliari permanenti "Regolamenti" e "Bilancio e programmazione economico-finanziaria", ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto e della commissione di cui al successivo art. 58..

2. Il Consiglio comunale con apposita deliberazione può istituire, altresì, Commissioni consiliari permanenti su gruppi di tematiche omogenee.

3. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio comunale salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

Art. 56

(Coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari)

1. Al fine di coordinare l'attività preparatoria, istruttoria e redigente, il Sindaco, sottopone all'esame preventivo delle Commissioni consiliari le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che ritenga di portare alla discussione in Consiglio comunale.

2. Quando più materie siano connesse alla medesima proposta, il Sindaco può trasmettere la stessa a due o più Commissioni da tenersi in seduta congiunta.

Art. 56 bis

(Convocazione e presidenza delle sedute)

1. La Commissione, nella prima seduta, nomina a maggioranza il Presidente ed il Vicepresidente; il Presidente è scelto fra i consiglieri di maggioranza mentre il Vicepresidente è espresso dalla minoranza.

2. Il Presidente invia la convocazione all'indirizzo di posta elettronica fornito dai componenti, almeno cinque giorni prima della data della seduta, allegando i documenti relativi agli argomenti da trattare. La convocazione viene contemporaneamente pubblicata all'albo pretorio on-line.

3. In caso di dimissioni o perdita della carica di Consigliere del Presidente o del Vicepresidente, la Commissione procede alla loro sostituzione nella prima seduta utile con le modalità di cui al comma 1.

Art. 57

(Svolgimento delle sedute e delle votazioni)

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche; possono parteciparvi amministratori, dipendenti del Comune o altre persone solo se autorizzate dal Presidente.

2. Le sedute sono valide quando siano presenti commissari che rappresentano la metà più uno dei componenti. La presenza dei rappresentanti della metà più uno dei gruppi consiliari rende comunque valida la seduta.

3. Decorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti Consiglieri nel numero prescritto il Presidente dichiara deserta la seduta.

4. In caso di votazione la Commissione si esprime a maggioranza dei presenti. La commissione procede alle votazioni quando sono presenti commissari che rappresentano almeno la metà più uno dei componenti o rappresentanti della metà più uno dei Gruppi consiliari, di cui almeno uno appartenente alla minoranza.

5. Il Presidente incarica uno dei componenti di redigere il verbale seduta, che dovrà riportare in maniera sintetica le conclusioni dei componenti che ne fanno richiesta e l'esito delle votazioni.

Art. 58
(Commissione controllo e garanzia)

1. Il Presidente della commissione di controllo e garanzia è nominato tra i Consiglieri di minoranza; il Vicepresidente è espresso, invece, dalla maggioranza. Il Consiglio comunale ratifica le nomine con voto palese. Il numero dei componenti della Commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità dei gruppi consiliari, è fissato dalla delibera istitutiva.

2. Al fine di garantire compiutamente la previsione legislativa, l'elezione del Presidente avviene all'interno della Commissione per votazione palese a cui partecipano solo i Consiglieri di minoranza; i Consiglieri di maggioranza presenti agli effetti del numero legale non partecipano al voto. L'elezione del Vicepresidente avviene con le stesse modalità, ma con la partecipazione dei soli Consiglieri di maggioranza. E' necessario in entrambe le votazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Presidente ed il Vicepresidente entrano nel computo della rappresentanza proporzionale del proprio gruppo in Commissione.

3. La Commissione è convocata dal suo Presidente, ovvero dal Vicepresidente in caso di assenza o impedimento, ponendo all'ordine del giorno le richieste di controllo e garanzia avanzate dal Presidente, da un capogruppo, da almeno 3 Consiglieri o che siano delegate alla Commissione da mozioni approvate dal Consiglio comunale. L'iniziativa di controllo e garanzia può essere assunta autonomamente dalla Commissione.

4. Le richieste di controllo devono indicare specificamente quali profili dell'attività della Giunta siano da approfondire. Le richieste di garanzia devono indicare a quali competenze consiliari si fa riferimento, tra quelle relative a scadenze di organismi previsti dallo Statuto, accesso agli atti e tutela della riservatezza, decadenza dei Consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, indennità dei Consiglieri, utilizzo delle strutture e delle risorse dell'Amministrazione per l'attività dei gruppi consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità di interpellanze ed interrogazioni e mancata risposta alle stesse.

5. Nella prima seduta di trattazione dei singoli temi la Commissione decide a maggioranza sull'ammissibilità delle richieste ai sensi del comma precedente, programma i lavori, individua le attività di competenza e decide quali approfondimenti effettuare. La Commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento. Sono ammessi documenti di minoranza e valutazioni dei singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Sindaco, per la discussione in aula.

6. Il Consiglio comunale può affidare alla Commissione i compiti specifici demandati alla Commissione di indagine prevista dall'art. 36 dello Statuto e dall'art.59 del presente regolamento.

Art. 59
(Commissione d'indagine)

1. Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata. Per il funzionamento della Commissione si fa riferimento a quanto previsto all'art 58.

Capo II (Gruppi Consiliari)

Art. 60 (Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro Gruppo esistente o al Gruppo misto, può restare in carica quale consigliere indipendente; in tal caso avrà il diritto di fare le dichiarazioni di voto di cui all'art. 37 del presente regolamento, ma non potrà far parte di commissioni consiliari, a meno che non venga designato da un gruppo costituito.
8. Resta fermo il divieto posto dall'art. 33 dello statuto di costituire, durante il mandato, gruppi consiliari formati da meno di due consiglieri.

Art. 61 (Designazione dei Capigruppo consiliari)

1. Ciascun gruppo procede alla designazione del proprio capogruppo e ne dà comunicazione scritta al Sindaco entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale. La Presidenza del gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale.
2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo stesso.